

DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALE E COLLETTIVA

Sentenza Corte di Cassazione n. 42968/2025

Con la sentenza n. 42968/2025 la Corte di Cassazione ha valutato le responsabilità di un incidente verificatosi in un cantiere edile, in cui un lavoratore è precipitato da un'altezza di circa 6 metri mentre eseguiva misurazioni preliminari per l'installazione di alcune travi.

Le indagini condotte in seguito all'incidente avevano evidenziato che il datore di lavoro, il dirigente e il direttore tecnico non avevano predisposto né sistemi di protezione individuale né dispositivi di protezione collettiva per i lavoratori impegnati in quota.

A seguito delle indagini, il Tribunale e successivamente la Corte d'Appello di Bologna hanno condannato i 3 imputati per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Inoltre, la società è stata ritenuta **responsabile amministrativamente** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, poiché la mancata adozione delle misure di prevenzione aveva favorito un **risparmio economico** e un'**accelerazione dei tempi di esecuzione dei lavori**.

A seguito della condanna in appello, il datore di lavoro e la società hanno presentato **ricorso in Cassazione**, contestando l'interpretazione dell'art. 111 del D.Lgs. 81/2008. La difesa ha sostenuto che i giudici di merito **avevano basato la condanna solo sulla mancanza dei DPI, senza considerare se fossero state previste e adottate misure di protezione collettiva**, come le piattaforme elevatrici, che avrebbero potuto garantire maggiore sicurezza.

La Cassazione, con la sentenza 24908/2021, ha **accolto il ricorso, annullando la sentenza d'appello e disponendo il rinvio** a un'altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. La Suprema Corte ha evidenziato due punti fondamentali:

- i giudici di merito avrebbero dovuto valutare prioritariamente se fossero state adottate misure di protezione collettiva, prima di considerare l'assenza di dispositivi individuali;
- era fondamentale verificare se l'omissione delle misure di sicurezza contestate avesse avuto un ruolo diretto nell'evento mortale.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello ha preso atto dell'**incapacità sopravvenuta del datore di lavoro**, dichiarando l'improcedibilità nei suoi confronti. Tuttavia, ha confermato la responsabilità amministrativa della società, riducendo la sanzione pecuniaria.

Nonostante ciò, la Corte non si è attenuta ai principi stabiliti dalla Cassazione, basando nuovamente la condanna **esclusivamente sulla mancata adozione dei DPI, senza valutare la priorità dei DPC**. Inoltre, ha fondato la decisione sulle condanne già passate in giudicato del dirigente e del direttore tecnico, senza riaprire il dibattito sulla loro posizione e ha omesso di convocare i coimputati non ricorrenti, compromettendo il loro diritto alla revisione del giudizio.

Con la sentenza 42968/2024, la Corte di Cassazione ha **nuovamente annullato la decisione d'appello per la violazione dell'art. 627 c.p.p.**, poiché il giudice di rinvio non ha seguito le indicazioni fornite dalla Cassazione, intraprendendo un percorso argomentativo indipendente che non rispettava i principi stabiliti dalla sentenza rescindente. Inoltre, la Corte ha rilevato l'**inosservanza del principio di protezione collettiva**, in quanto la Corte territoriale non ha verificato se la piattaforma elevatrice utilizzata in cantiere fosse adeguata e se l'assenza di formazione sull'utilizzo di tale attrezzatura avesse contribuito in maniera determinante all'incidente. Infine, è stato evidenziato il **mancato rispetto del contraddittorio**, poiché la mancata citazione del dirigente e del direttore tecnico ha impedito loro di esercitare il diritto di difesa e di vedere rivalutata la loro posizione a seguito dell'annullamento.

La Cassazione ha disposto un ulteriore rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, imponendo di:

- *rispettare i principi stabiliti nella sentenza rescindente;*
- *rivalutare le **prove alla luce della priorità delle misure di protezione collettiva;***
- *integrare il contraddittorio, includendo i coimputati non ricorrenti.*